

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 aprile 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Intini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacommo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pi-

sanu, Piscitello, Possa, Prestigiacommo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TAGLIALATELA: « Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza » (4933);

ZANELLA: « Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota dell'IVA sugli alimenti per animali domestici » (4934).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 27 aprile 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti:*

« Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante pro-

roga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici » (4935).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GIBELLI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione di nuovi edifici dedicati ai culti ammessi » (4858) *Parere delle Commissioni V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

REALACCI: « Disposizioni per il recepimento e l'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente il rendimento energetico nell'edilizia » (4164) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DANIELE GALLI ed altri: « Disposizioni per lo sviluppo della produzione di energia solare » (4793) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 aprile 2004, ha trasmesso il referto in materia di informatica pubblica, approvato dalle sezioni riunite della Corte stessa in data 14 aprile 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 16 aprile 2004 e del 19 aprile 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: ROS- SIELLO n. 9/4447/67 e CORDONI ed altri n. 9/4447/89, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernenti, rispettivamente, misure finanziarie a favore dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e della provincia di Massa Carrara colpita dagli eventi calamitosi del settembre 2003; DE LUCA ed altri n. 9/4447/99, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernente misure finanziarie a sostegno del trasporto pubblico locale; PREDA ed altri n. 9/4257/6, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, concernente misure comuni di sostegno ad opere di distribuzione delle acque durante il semestre di presidenza dell'Unione europea.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 26 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le relazioni sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo e del secondo semestre 2003, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio im-

mobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, nn. 5 e 6).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata al mese di marzo 2004 (doc. CXIV, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Umbria, con lettera in data 13 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, aggiornata all'anno 2003, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo che modifica il decreto legislativo 14 marzo

2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernenti il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (366).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 6 giugno 2004.

Il ministro della difesa, con lettera in data 26 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2004 (367).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 aprile 2004, a pagina 11, prima colonna, alla dodicesima riga, le parole: « dell'istruzione, » sono soppresse.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Progetto di realizzazione di un parcheggio nell'area sottostante la storica piazza Marazza di Borgomanero - Novara)

A) Interrogazione

DANIELE GALLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio del Piemonte ha espresso, in seconda istanza, parere favorevole ad un progetto inerente la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nell'area sottostante la storica piazza A. Marazza in Borgomanero (Novara), detta anche piazza della stazione;

gli interventi per il ripristino superficiale prevedono una notevole variazione dei livelli della piazza, l'installazione in più punti di griglie metalliche e la notevole riduzione dello spazio verde, con la perdita delle piante ad alto fusto ora esistenti;

il progetto in oggetto interviene a modificare pesantemente e a compromettere irreversibilmente la continuità armonica tra il viale Marazza e la piazza, che ne rappresenta il naturale prosieguo, entrambi concepiti e realizzati con attenzione all'equilibrio tra parte pavimentata e parte piantumata ed inseriti nel contesto urbano del centro storico da cento anni;

i cittadini di Borgomanero, in ordine di diverse centinaia, hanno più volte espresso, anche con petizioni, la propria ferma contrarietà alla realizzazione di tale progetto, che va a stravolgere drasticamente un luogo storico della città, fulcro

del cuore cittadino, profondamente radicato nei sentimenti e nella memoria collettiva della città, presentando anche obiezioni di natura tecnica di non conformità al regolamento edilizio, di pericolosità rispetto alla sottostante falda acquifera e di non necessità dell'opera rispetto all'utenza —:

quali siano le motivazioni per le quali l'ufficio preposto alla tutela, valorizzazione e conservazione dei beni ambientali e culturali competente abbia rilasciato l'autorizzazione a realizzare tale opera;

se non intenda intervenire con urgenza per tutelare e conservare tale suggestivo angolo della città di Borgomanero, preservandolo dallo scempio di un'opera snaturante ed invisa ai cittadini. (3-02861)

(19 novembre 2003)

(Sezione 2 - Contenuti della nuova direttiva europea sulle acque di balneazione)

B) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea, a fine ottobre 2002, ha deciso di predisporre una nuova direttiva dell'Unione europea sulle acque di balneazione, direttiva che modificherà radicalmente la normativa vigente, con la previsione di una maggiore responsabilizzazione delle autorità locali, che saranno chiamate a presentare « piani di

gestione», e con la riduzione dagli attuali diciannove parametri d'inquinamento a due soltanto;

è dunque giunta al capolinea la direttiva oggi in vigore, risalente al lontano 1976, nota all'opinione pubblica per i rapporti annuali della Commissione sullo stato delle acque di balneazione di spiagge, coste, fiumi e laghi di tutta l'Unione europea;

è evidente il forte interesse del nostro Paese alla redigenda nuova direttiva, tenuto conto del fatto che l'Italia è in assoluto il Paese dell'Unione europea con il maggior chilometraggio di spiagge —

quali siano i tratti più significativi della direttiva che la Commissione europea intende varare, quale sia stata l'attività del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per rappresentare in sede comunitaria la specificità del problema italiano e quali siano le autonome iniziative che si intendono intraprendere per avviare la responsabilizzazione delle autorità locali. (3-01554)

(5 novembre 2002)

(Sezione 3 - Iniziative per la bonifica dell'area industriale di Porto Torres)

C) Interrogazione

CARBONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'area industriale ubicata nel territorio del comune di Porto Torres comprende oltre agli impianti del petrolchimico *ex Sir, ex Enichem* ed ora *Syndial*, anche gli impianti di altre numerose aziende, che, per oltre trenta anni, hanno operato in diversi settori industriali: meccanica, manutenzioni, cementi, raffinazione, laterizi;

nell'area industriale sono attivi due impianti di depurazione: uno gestito dal-

l'Asi (Area di sviluppo industriale di Alghero-Sassari-Porto Torres); l'altro di servizio all'impianto petrolchimico;

da diversi anni numerosi insediamenti sono stati abbandonati dalle aziende, che ivi operavano, in condizioni di grave degrado igienico ed ambientale;

questa condizione ha precluso, ad oggi, l'insediamento di altre attività industriali e la realizzazione di qualsiasi ipotesi di conversione del territorio ad altre destinazioni produttive;

consta, peraltro, che solo sei società hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, fornendo alcuni dati non completi ed insufficienti;

questa situazione non ha consentito di predisporre in forma completa i piani di caratterizzazione e, ad oggi, non risultano predisposti i piani di bonifica;

di recente, su iniziativa di un movimento politico regionale, è stata individuata una vastissima discarica di rifiuti industriali, per la gran parte classificati tossici e pericolosi;

la discarica è stata realizzata in un'area umida, eliminando un vasto stagno;

l'area già di proprietà della *Sir*, trasferita all'*Enichem* e quindi alla *Syndial*, si trova in prossimità dell'abitato comunale e confina con l'area ove l'Asi gestisce l'impianto di depurazione;

la discarica costituisce un grave pericolo per le falde idriche, per l'ambiente ed un grave pregiudizio per le attività agricole, di allevamento e di pesca prevalenti nella zona;

costituisce, inoltre, un pericolo gravissimo per le persone che ivi lavorano e vivono —

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per definire in tempi brevi i progetti di bonifica dell'area industriale del comune di Porto Torres, per eliminare

la discarica dei rifiuti tossici realizzata nella zona umida con l'interramento dello stagno e per rendere disponibili le risorse necessarie all'integrale recupero del territorio interessato dagli insediamenti industriali, con particolare riferimento a quelli dimessi;

quali iniziative il Ministro della salute intenda assumere per contrastare i rischi ed i pericoli per la salute delle persone dai rifiuti tossici e pericolosi depositati nella zona umida del comune di Porto Torres, con l'eliminazione dello stagno preesistente. (3-02697)

(25 settembre 2003)

(Sezione 4 - Iniziative per la modifica della normativa in materia di installazione di antenne per telefoni cellulari)

D) Interrogazione

GRANDI, TITTI DE SIMONE, GRILINI, GRIGNAFFINI, DUCA, PARISI, ZANNOTTI, SABATTINI, BOSELLI, VIGNI, CENTO, ZANI e PAPINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Bologna, come del resto in altre città italiane, vengono installate — o sono in corso di installazione — numerose antenne per le comunicazioni tra i telefoni cellulari al di fuori del rispetto del principio di precauzione, introdotto nella legislazione italiana dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 per fare fronte a possibili rischi per la salute, che ha fissato come misura di cautela il valore di 6 v/m. Va ricordato che la legge n. 36 del 2001 ha successivamente previsto che l'adozione del principio di precauzione comporti anche il raggiungimento di obiettivi di qualità, intesi sia come valori numerici più bassi dei 6 v/m, che come criterio di minimizzazione dei rischi da perseguire attraverso l'uso delle migliori tecnologie ed una corretta pianificazione territoriale dei

siti. Purtroppo, lo schema di decreto attuativo della legge n. 36 del 2001 predisposto dall'attuale Governo non fissa obiettivi di qualità, intesi come valori numerici inferiori ai 6 v/m, e per di più risulta in aperto contrasto con le competenze costituzionalmente affidate alle regioni e agli enti locali e con quanto previsto dalla stessa legge n. 36 del 2001, in quanto sottrae ai comuni funzioni essenziali in materia di pianificazione e regolamentazione per le installazioni degli impianti, con il conseguente rischio di una proliferazione incontrollata delle antenne;

come è noto, è sempre più diffusa e fondata la preoccupazione per le conseguenze negative sulla salute dei cittadini, in particolare sui bambini, delle onde elettromagnetiche, che nel caso in questione sono emesse dal sistema di funzionamento legato alla telefonia cellulare. Non a caso sono in corso ricerche per dare maggiore fondamento scientifico alle preoccupazioni già emerse e per testare gli effetti, con particolare riguardo alla salute dei cittadini, delle onde elettromagnetiche;

tuttavia, già ora è possibile stabilire che è necessario adottare un principio di precauzione, la cui adozione porta a ritenere indispensabile evitare una proliferazione incontrollata delle antenne —:

se non ritengano indispensabile correggere immediatamente le bozze dei decreti attuativi della legge n. 36 del 2001, anche recependo le osservazioni avanzate dalle regioni e, quindi, introducendo adeguati limiti precauzionali di tutela della salute, bloccando le installazioni in corso, o progettate, fino all'emanazione di questi provvedimenti;

se non ritengano indispensabile reintrodurre un ruolo attivo dei comuni in materia di norme urbanistiche da adottare, attraverso un vero e proprio piano regolatore in materia di installazione di antenne, come previsto dalla legge n. 36 del 2001, modificando, quindi, l'attuale previsione che prevede un ruolo del comune di mera contestazione *ex post* rivolta

al Consiglio dei ministri e che, per di più, non ne valorizza il ruolo di autorità sanitaria nel territorio;

se non ritengano necessario inserire nell'attuale procedura un preciso ruolo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che preveda un loro parere obbligatorio preventivo e vincolante sulle installazioni entro parametri di precauzione e anche di verifica a terra del rispetto delle limitazioni di potenza delle antenne, oltre che della potenza installata, prevedendo, inoltre, i necessari finanziamenti per l'esercizio dei controlli delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente attraverso il pagamento obbli-

gatorio e preventivo degli oneri da parte di coloro che chiedono di installare nuove antenne;

se non ritengano necessario compiere le verifiche previste, oltre che per le nuove installazioni, anche per quelle esistenti, al fine di farle rientrare nei limiti di precauzione previsti;

se non ritengano necessario adottare le opportune iniziative al fine di provvedere alle necessarie modifiche normative nella direzione indicata con assoluta urgenza. (3-01618)

(21 novembre 2002)

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

(A.C. 4246 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4246 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.50 Pisapia, 37.50 Buemi e 40.53 Sinisi e sui testi alternativi del relatore di minoranza agli articoli 37 e 40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4246 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata « decisione quadro » relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato

membro dell'Unione europea, di seguito denominato « Stato membro di emissione », in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato « Stato membro di esecuzione », di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Disposizioni di principio e definizioni).* — 1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno gli obblighi imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata « decisione quadro » relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione Europea in vista dell'arresto e

della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati nel comma precedente.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, lettere *a)* e *b)* e 34, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Oggetto).* — 1. In conformità a quanto è previsto dall'articolo 34 comma 2 lettera *b)*, secondo e terzo periodo del Trattato sull'Unione Europea, la presente legge disciplina le forme e i mezzi per l'attuazione della Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee* del 18 luglio 2002 L 190/1, con particolare riguardo:

a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone in esso indicate;

b) alla emissione del mandato di arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione.

1. 7. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 1, sostituire la parola: attua con la seguente: recepisce.

1. 51. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nei limiti fino alla fine del comma.

1. 52. Sinisi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

1. 53. Sinisi.

Al comma 2, dopo le parole: azioni giudiziarie aggiungere le seguenti: in materia penale.

1. 54. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole: In condizioni di reciprocità,

1. 55. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del comma.

1. 56. Sinisi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.

1. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.

1. 100. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

1. 57. Sinisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

b) Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

1. 01. Buemi, Boato, Cento.

**MOZIONI MARCORA ED ALTRI N. 1-00336, DE GHISLANZONI
CARDOLI ED ALTRI N. 1-00330 E ONNIS ED ALTRI N. 1-00352
SULLA VACCINAZIONE CONTRO LA « BLUE TONGUE »**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

a partire dal mese di agosto del 2000 si sono verificati focolai di febbre catarrale degli ovini, inizialmente in Sardegna e poi in molte regioni meridionali e centrali;

con ordinanza ministeriale dell'11 maggio 2001 il Ministro della sanità, in attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio dell'Unione europea del 20 novembre 2000 e delle decisioni della Commissione europea 2001/138/CE e 2001/141/CE, disponeva un programma obbligatorio di controllo della febbre catarrale degli ovini, basato su misure di profilassi e principalmente sulla vaccinazione pianificata sia degli ovini che dei bovini allevati nei territori sottoposti a rischio di propagazione dell'infezione;

la legge n. 388 del 2000, all'articolo 129, come modificato dalla legge n. 448 del 2001, ha disposto il finanziamento di 10,329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per interventi strutturali, di indennizzo e di prevenzione per gli allevamenti siti nelle zone dove sia accertata la presenza dell'infezione, mentre per il 2004 non risulta alcuna disponibilità nella legge finanziaria per il 2004;

le campagne di vaccinazione che si sono susseguite e che hanno interessato sia gli ovini che i bovini, secondo quanto

denunciato dagli allevatori e dalle loro organizzazioni, hanno provocato gravissimi effetti collaterali, evidentemente non attesi, che hanno causato notevoli danni alle aziende zootecniche in termini di aborti, riduzione della produzione, morte degli animali e blocco della movimentazione degli animali, che ha prodotto effetti particolarmente gravi alle aziende zootecniche bovine;

il Sottosegretario per la salute, senatore Cesare Corsi, nel rispondere ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione agricoltura presentata nel mese di dicembre 2003, ha fornito dati sconcertanti, affermando che, in seguito alla vaccinazione contro la *blue tongue*, i servizi veterinari hanno segnalato per il 2001 n. 21 aborti tra gli ovini e n. 318 tra i bovini, mentre per il 2002 si sono registrati n. 32 aborti tra gli ovini e n. 121 tra i bovini;

i dati forniti dal Governo sono in totale contrasto con quanto denunciato dagli allevatori e dimostrano in maniera evidente che il fenomeno sfugge totalmente alle rilevazioni delle autorità veterinarie, a causa di procedure inadeguate e penalizzanti per gli allevatori già danneggiati dai postumi della vaccinazione;

la totale dissonanza tra i dati forniti dal Governo e quelli diffusi dai *media* nazionali sconcertano e disorientano l'opinione pubblica, che, invece, proprio sui temi della qualità e della sicurezza alimentare, avrebbe bisogno di certezze e rassicurazioni;

le campagne di vaccinazione condotte nei due anni passati hanno mirato essenzialmente a coinvolgere la totalità degli animali presenti nel territorio, indipendentemente dal loro stato di salute, in termini di debilitazione, stato di gravidanza, allattamento, periodo precedente alla rimonta;

la vaccinazione è stata condotta utilizzando un vaccino vivo attenuato e, quindi, dotato di particolare forza, che ha generato fondati sospetti di sieroconversione e, quindi, di propagazione della malattia a causa proprio della vaccinazione;

il vaccino utilizzato è raccomandato per i soli ovini, non risulta testato sui bovini, è privo dell'autorizzazione dell'Unione europea ed è privo, addirittura, dell'obbligatorio foglio illustrativo contenente le controindicazioni;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano stanziati risorse finanziarie adeguate per sostenere le aziende zootecniche che risultino danneggiate, sia direttamente che indirettamente, in seguito alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, al fine di accelerare le procedure di liquidazione dei danni diretti e indiretti subiti dalle aziende in seguito alle precedenti campagne di vaccinazione;

ad avviare un costruttivo confronto con gli allevatori — oggi messi in ginocchio anche a causa dei danni subiti in conseguenza della vaccinazione — volto al rilancio della zootecnia di qualità, a partire dalle razze autoctone fino alla chiusura del processo di filiera;

ad intensificare gli sforzi per rendere disponibili al più presto vaccini inattivati;

a disporre, d'intesa con gli istituti zooprofilattici e con le organizzazioni degli allevatori, un approfondito monitoraggio sull'intero territorio interessato dalle precedenti campagne vaccinali, al fine di accertare l'effettiva situazione nelle aziende zootecniche;

tenendo conto della necessità di combattere l'endemizzazione della malattia, a farsi promotore in sede europea di una proposta di cambiamento delle attuali direttive in materia di movimentazione di animali, con particolare riferimento alla rimozione di alcune restrizioni penalizzanti per la zootecnia del nostro Paese, ad ulteriore modifica di quanto già previsto dalla decisione CE del 25 novembre 2003, previa istituzione di uno specifico sistema di sorveglianza;

a sviluppare e migliorare la collaborazione tra tutti gli istituti zooprofilattici per contrastare con maggiore efficacia la *blue tongue*;

a provvedere allo studio entomologico e ad avviare un programma di lotta contro gli insetti vettori, anche tramite la formazione degli operatori interessati, attivandosi perché siano destinate allo scopo apposite risorse finanziarie;

a rivedere il nuovo protocollo appena definito dal ministero della salute, affinché siano garantite effettivamente l'impossibilità di sieroconversione e la minimizzazione dei danni per gli allevatori;

a sospendere la campagna di generalizzata vaccinazione di imminente avvio, fatta salva la vaccinazione richiesta dagli allevatori che, volontariamente o per stato di necessità, devono ricorrere alla movimentazione del bestiame.

(1-00336) « Marcora, Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Ruggieri, Paola Mariani, Buglio, Lettieri, Grandi, Zanella, Santagata, Luongo, Merlo, Albonetti, Abbondanzieri, Sandri, Nannicini, Soro, Pasetto, Ciani, Pisapia, Quartiani, Panattoni, Frigato, Reallacci, Rosato, Villari, Franceschini, Meduri, Reduzzi, Rusconi, Volpini, Stradiotto, Potenza, Micheli, Mantini, Morgando, Ladu, Iannuzzi, Boato, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Lusetti, Monaco,

Boccia, Delbono, Fistarol, Carli, Sasso, Olivieri, Zunino, Angioni, Tidei, Tolotti, Duca, Kessler, Chianale, Raffaella Mariani, Cazzaro, Piscitello, Banti, Innocenti, Ruzzante, Maran, Bimbi, Colasio, Grillini, Guerzoni, Motta, Maurandi, Nieddu, Tonino Loddo, Molinari, Sandi ».

(4 marzo 2004)

La Camera,

premesso che:

a partire dall'anno 2000 si sono verificati in Italia diversi focolai di febbre catarrale degli ovini, in particolare in Sardegna e nelle regioni meridionali e centrali;

con ordinanza dell'11 maggio 2001 del Ministro della sanità, in attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio dell'Unione europea del 20 novembre 2000 e delle decisioni della Commissione europea 2001/138/CE e 2001/141/CE, veniva disposto un programma obbligatorio di controllo della febbre catarrale degli ovini, basato, principalmente, sulla vaccinazione pianificata sia degli ovini che dei bovini allevati nei territori ritenuti a rischio di propagazione dell'infezione;

le campagne di vaccinazione che hanno interessato sia gli ovini che i bovini avrebbero provocato, come più volte denunciato dagli allevatori, gravissimi danni economici diretti ed indiretti, questi ultimi a causa di un generalizzato blocco delle movimentazioni imposto alle aziende zootecniche delle aree interessate alle azioni di profilassi;

le campagne di vaccinazione sono state avviate in assenza di uno specifico protocollo operativo e non hanno tenuto in conto adeguato lo stato di salute degli animali trattati in termini di debilitazione, stato di gravidanza, allattamento, periodo precedente alla rimonta;

la vaccinazione condotta utilizzando un vaccino vivo attenuato, peraltro non sperimentato sui soggetti di specie bovina, ha generato fondati sospetti di sieroconversione e, quindi, di propagazione della malattia;

per la nuova campagna di vaccinazione, di imminente avvio, che, tra l'altro, dovrà riguardare più sierotipi, il Ministro della salute ha recentemente ufficializzato un protocollo di vaccinazione;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano stanziati risorse finanziarie adeguate per sostenere le aziende zootecniche che risultino danneggiate, sia direttamente che indirettamente, a seguito della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, oltre che dal blocco delle movimentazioni;

ad intensificare gli sforzi per rendere disponibili al più presto vaccini inattivati;

a farsi promotore, in sede europea, di una proposta di modifica delle attuali direttive in materia di movimentazione degli animali, con particolare riferimento alla rimozione di alcune ingiustificate restrizioni, penalizzanti per la zootecnia delle aree centro-meridionali del nostro Paese;

a sviluppare e migliorare la collaborazione tra gli istituti zooprofilattici per contrastare con maggiore efficacia la *blue tongue*;

ad attivarsi affinché siano stanziati apposite risorse finanziarie per avviare un programma di lotta contro gli insetti vettori, anche tramite la formazione degli operatori interessati;

a reperire nuove risorse finanziarie necessarie per far fronte ai danni arrecati alle aziende zootecniche, fatta salva la vaccinazione richiesta volontariamente dagli allevatori che per stato di necessità, in attesa della modifica delle attuali direttive in materia di movimentazione degli animali recettivi, debbano ricorrere alla movimentazione del bestiame;

ad avviare un costruttivo confronto con gli allevatori volto al rilancio della zootecnia di qualità e del processo di filiera;

ad attivarsi affinché siano finanziati progetti, anche locali, volti a favorire azioni per il miglioramento della filiera zootecnica.

(1-00330) « de Ghislanzoni Cardoli, Ricciuti, Misuraca, Masini, Marinello, Meroi, Burani Proccaccini, Savo, Collavini, Jacini, Zama, Marras ».

(1° marzo 2004)

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

in diverse regioni italiane, dall'agosto 2000, sono stati riscontrati focolai di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), grave infezione virale che può colpire i capi ovini, caprini e bovini;

tale patologia è dovuta al contagio da Blue Tongue Virus, del quale si conoscono, nel mondo, ben ventiquattro ceppi diversi;

l'agente virale infettante si trasmette non già per contagio diretto tra animali sieropositivi, ma perché inoculato dagli insetti vettori (Culicoidi);

risulta altresì che i diversi ceppi del virus sarebbero diffusi da ben individuabili Culicoidi specializzati. Il Terzo Simposio Internazionale sul tema ha ad esempio evidenziato che il ceppo BTV 2 è trasmesso, in Nord America, dal *Culicoides in signis*, mentre non può essere trasmesso dal *Culicoides sonorensis*, pur capace, a sua volta, di inoculare nell'animale ospite i ceppi BTV 10, 11, 13 e 17;

in attuazione della direttiva 2000/175/CE del Consiglio e delle decisioni 2001/138/CE e 2001/141/CE della Commissione europea, nel maggio 2001 il Ministero della Salute disponeva, per i territori

ritenuti a rischio di propagazione della malattia, un piano di profilassi obbligatoria, incentrato sulla vaccinazione pianificata dei capi ovicaprini e bovini allevati in quelle zone;

la vaccinazione obbligatoria dei capi sensibili alla predetta patologia è stata attuata durante le campagne di prevenzione degli anni scorsi con un « vaccino vivo attenuato », l'unico esistente in commercio nelle quantità richieste per fronteggiare le epidemie, peraltro neppure adeguatamente sperimentato in precedenza sui bovini. Tuttora non risultano invece disponibili, per tali esigenze, i vaccini « inattivati »;

i risultati conseguiti nelle due campagne di vaccinazione già realizzate facendo ricorso ai suddetti « vaccini vivi attenuati » non appaiono certo tranquillizzanti;

infatti, sono stati segnalati dagli allevatori i numerosi e gravissimi effetti collaterali del vaccino, capace di indurre, su animali già in ottima salute, drastica riduzione della produzione di latte, sterilità, aborti e, in molti casi, addirittura la morte dell'esemplare trattato;

si ha ragione di temere, addirittura, che il ricorso a tali vaccini vivi attenuati abbia favorito la diffusione della malattia, anche attraverso lo sviluppo di ceppi virali mai prima individuati nelle zone interessate dalla profilassi. In Sardegna, ad esempio, nel 2002 e nel 2003 la vaccinazione era praticata con il sierotipo BT 2, in quanto questa era l'unica variante del virus riscontrata, nell'isola; durante l'estate del 2003, tuttavia, all'esito di una campagna profilattica che aveva coinvolto il 97,7 per cento del patrimonio ovicaprino, si è registrata una recrudescenza dell'infezione e si è scoperto che essa era dovuta all'azione dei ceppi BT 4 e BT 16, fino ad allora non riscontrati;

nella campagna vaccino profilattica per l'anno in corso dovrà impiegarsi un vaccino vivo attenuato polivalente, non adeguatamente sperimentato, che espone

gli animali a rischi ancor più gravi, per i devastanti effetti collaterali, e che, per questo, sembra ingenerare perplessità anche nelle autorità sanitarie e nei servizi veterinari incaricati di procedere al trattamento;

in Sardegna, nell'anno in corso le vaccinazioni hanno avuto inizio alla fine del mese di febbraio e gli allevatori denunciano quotidianamente, con forza, i drammatici inconvenienti che paiono conseguire, come inevitabili effetti collaterali, a questa pratica sanitaria;

da ultimo, essendosi evidentemente acquisita piena consapevolezza dei danni connessi alla profilassi, un'ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha previsto l'erogazione di indennizzi agli allevatori, non solo per gli animali abbattuti nelle zone individuate quali focolai della malattia, ma anche per mortalità, aborti e determinati altri pregiudizi, accertati dalle Autorità regionali competenti;

anche in conseguenza del blocco della movimentazione dei capi le aziende interessate hanno risentito, e risentono, ingenti danni, più marcati nei periodi, quali quelli prossimi alle festività, nei quali è maggiore, sul mercato, la richiesta di carni ovine e caprine;

la campagna di vaccinazione per l'anno in corso, avviata con notevole ritardo, dovrebbe concludersi entro il 30 aprile prossimo e la ristrettezza dei tempi a disposizione dei servizi veterinari competenti non consentirebbe di raggiungere la percentuale di capi vaccinati utile per assicurare l'efficacia preventiva della misura;

il recentissimo provvedimento ministeriale sopra richiamato fra l'altro autorizza le Regioni e le Province autonome a prorogare al 31 maggio p.v. il termine finale della campagna di vaccinazione, tenendo conto, però, dei risultati della sorveglianza entomologica, del clima e delle condizioni fisiologiche degli animali.

Tali parametri, peraltro, in molti casi scongiureranno di procedere alla vaccinazione oltre la data del 30 aprile originariamente stabilita e, comunque, nemmeno entro il successivo mese di maggio si potrebbe sottoporre al trattamento immunizzante il previsto 80 per cento dei capi sensibili all'infezione;

pertanto, la campagna profilattica in corso potrà risultare sostanzialmente inefficace, oltre che dannosa;

impegna il Governo:

ad assicurare il costante, capillare e tempestivo monitoraggio della diffusione del virus della Blue Tongue e degli effetti collaterali della vaccinazione, finché essa sarà eseguita;

a stanziare le risorse finanziarie adeguate a sostenere economicamente le aziende danneggiate dal contagio del virus della Blue Tongue e dalle misure adottate per contrastare l'epidemia;

ad accelerare le procedure per l'erogazione degli indennizzi in favore degli allevatori, in relazione ai danni cagionati dal virus e dalle cautele profilattiche a tal proposito imposte;

a riconsiderare — eliminandole o sospendendole, almeno in coincidenza delle prossime festività — le restrizioni adottate per la movimentazione degli animali, promuovendo, se necessario, la modifica delle attuali norme comunitarie in materia, laddove impongano ingiustificate limitazioni, penalizzanti per la zootecnia, soprattutto in determinate aree del territorio nazionale;

a promuovere fin d'ora la più larga sperimentazione dei vaccini che dovranno utilizzarsi nella campagna profilattica per l'anno 2005 (che dovrebbe effettuarsi dal 1 dicembre 2004 al 30 aprile 2005), affinché siano esclusi, o almeno minimizzati, gli effetti collaterali e i rischi di sieroconversione;

a promuovere la ricerca, la sperimentazione e la produzione, per l'immissione

sul mercato dei vaccini inattivati, ritenuti meno insidiosi per il bestiame trattato;

a favorire la lotta contro gli insetti vettori (Culicoidi), innanzitutto con misure di carattere economico, pianificando eventuali disinfestazioni e incentivando le aziende a dotarsi delle strutture adeguate a proteggere gli animali dall'aggressione di tali insetti, quindi con lo studio dei meccanismi di trasmissione dei diversi ceppi virali da parte dei vettori specializzati;

ad adottare ogni utile iniziativa per il rilancio della zootecnia di qualità, ricercando, allo scopo, la collaborazione degli allevatori.

(1-00352) « Onnis, Porcu, Anedda, Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta ».

(6 aprile 2004)

(Testo modificato nel corso della seduta)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2841 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2004, N. 66, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER I PUBBLICI DIPENDENTI SOSPESI O DIMESSISI DALL'IMPIEGO A CAUSA DI PROCEDIMENTO PENALE, SUCCESSIVAMENTE CONCLUSOSI CON PROSCIoglimento (APPROVATO DAL SENATO) (4903)

(A.C. 4903 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che, in data 5 marzo 2004 il Consiglio dei Ministri ha deliberato il decreto-legge n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento;

tale atto appare inficiato, per più profili, da violazione di norme costituzionali; in particolare:

a) ricorre, in primo luogo, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Tale norma infatti prevede che « in casi straordinari di necessità ed urgenza », il Governo possa adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Orbene, nel caso in esame, non ricorre né il requisito della necessità, né quello dell'urgenza. Come è noto il decreto-legge in esame disciplina la possibilità per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale successivamente conclusosi con il proscioglimento dell'imputato, di vedersi reintegrati nel posto di lavoro e di vedersi ricostruita la carriera con il relativo trattamento retributivo e pensionistico. L'urgenza di regolare siffatta materia e la necessità di

normarla è indicata dal Governo nella premessa al decreto-legge medesimo con tale formula: « allo scopo di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per l'emana-zione del regolamento attuativo ». Orbene, la prima parte motiva « urgenza » e « necessità » richiesti dalla Costituzione con una mera petizione di principio. Lo schema logico-normativo è infatti il seguente: la pubblica amministrazione deve riassumere, la riassunzione è straordinariamente necessaria ed urgente, il governo utilizza lo strumento del decreto-legge. Evidente l'assenza di motivazione, giacché l'effetto normativo della riassunzione è già previsto dalla norma di favore di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e la materia in sé non appare per nulla « straordinaria ed urgente ». Rimane il richiamo al regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 57, anzidetto, regolamento per il quale sarebbero decorsi i termini di legge. Neppure tale argomento appare giustificativo della « straordinaria urgenza e necessità », giacché vertesi in ipotesi di termine non perentorio, rispetto ad una materia, lo si ripete, di per sé non « straordinaria ». Se poi il regolamento attuativo risulta omesso per giustificare una nuova norma, non già attuativa, bensì additiva della disciplina di favore, come nel caso di specie, l'incosti-

tuzionalità del decreto in esame, si appalesa in tutta la sua nitidezza. Tale ultimo argomento viene chiarito con l'illustrazione di cui alla successiva lettera *b*);

b) l'articolo 2, comma 3, introduce una disciplina di favore per i magistrati ordinari e soltanto per essi. Rimangono esclusi i magistrati amministrativi e quelli contabili. Può pertanto accadere che il magistrato ordinario, in seguito ad assoluzione in sede penale, venga riammesso in servizio e possa, ricorrendone le condizioni di anzianità, anche in soprannumero, essere nominato Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, mentre il magistrato amministrativo, assolto anch'egli per l'identico reato commesso magari lo stesso giorno e la stessa ora, benché in presenza delle identiche condizioni soggettive di anzianità e pregresse funzioni, non può aspirare alle funzioni omologhe dell'ordinamento giurisdizionale amministrativo. Palese appare la violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, giacché identiche situazioni soggettive vengono disciplinate in modi diametralmente opposti, consentendo ad alcuni di ottenere relevantissimi riconoscimenti di carriera ed economici che ad altri vengono, viceversa, negati. E ciò sulla base di tale semplice differenza: essere magistrato amministrativo ovvero contabile in luogo di essere magistrato ordinario;

c) sussiste altresì la violazione dell'articolo 105 della Costituzione giacché risultano violate le prerogative costituzionalmente garantite al Consiglio superiore della magistratura. La norma infatti, e precisamente l'articolo 2 comma 3, del decreto in esame, consente un automatismo di carriera che va oltre la carriera ordinaria del magistrato, giacché consente al magistrato inquisito ed assolto di essere nominato presidente aggiunto della Corte di Cassazione, di essere nominato cioè numero due della magistratura ordinaria del nostro Paese, in soprannumero ed in forza di requisiti e condizioni che nulla hanno a che vedere con la dovuta e doverosa valutazione dell'organo di auto-

governo della magistratura. Giova ricordare che la carriera del magistrato ha il suo culmine con la declaratoria di idoneità all'esercizio delle funzioni superiori quali quelle di presidente di sezione della cassazione, mentre le funzioni di primo presidente, di procuratore generale, di presidente aggiunto e di procuratore generale aggiunto, nonché quelle di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche eccedono la carriera ordinaria, appartengono ai ruoli apicali della magistratura, sono assegnate sulla base di valutazioni particolarissime nell'ambito di una platea ristrettissima di candidati. La nomina per automatismo legislativo del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ovvero del « vice » del primo Presidente della Corte suprema di Cassazione si appalesa clamorosamente eversiva del nostro ordine costituzionale in relazione agli articoli 104 e 105 della Costituzione, oltre che del tutto irragionevole ed irrazionale anche con riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

d) vi è, infine, violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto, ad esempio, le disposizioni di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera, e la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2, che prevede l'esclusione delle amministrazioni militari e delle Forze di polizia dall'obbligo di rendere indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo un numero di posti idoneo ad assicurare l'invarianza della spesa, comportano oneri di cui non si ravvisa nel provvedimento l'adeguata copertura finanziaria,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge C. 4903.

n. 1. Bonito, Finocchiaro, Cordoni, Innocenti, Leoni, Guerzoni, Motta, Buffo, Diana, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Trupia.

La Camera,

premessi che, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, all'articolo 2, comma 3, prevede per i magistrati la riammissione in servizio e in alcuni casi la promozione automatica anche a funzioni di livello elevato;

la norma di cui all'articolo 2, comma 3, appare violare le prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura, costituzionalmente garantite dall'articolo 105 della Costituzione che riserva al Consiglio Superiore della Magistratura le deliberazioni sulle promozioni dei magistrati, né sembra sopperire a questa violazione la valutazione riservata al Consiglio Superiore della Magistratura limitata all'anzianità e all'attitudine che produce solo una legittimazione astratta, non l'attribuzione concreta del posto-funzione;

la norma di cui all'articolo 2, comma 3, produce inoltre una disparità di trat-

tamento che viola il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché, mentre si sottopone ogni magistrato a concorso per titoli ed esami, si esime da questa rigorosa selezione colui che, sottoposto a procedimento penale ne è uscito prosciolto, pur se la sua condotta, non penalmente rilevante, potrebbe esserlo sotto il profilo disciplinare;

la lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 1, disponendo che il pubblico dipendente sospeso e poi prosciolto ha diritto a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età previsti dalla legge e specificando che la deroga alla normativa vigente si riferisce anche ad «eventuali proroghe», viola l'articolo 97 della Costituzione poiché la legge, a tutela del buon andamento dell'amministrazione, presuntivamente stabilisce che, al di là di una certa età, il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere compiutamente quel servizio,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge C. 4903.

n. 2. Sinisi, Delbono, Boccia.

